

n. 2147/2018 r.g.lav.



TRIBUNALE DI PESCARA

Sezione Lavoro

Nella causa pendente

tra: [REDACTED];

e: AZIENDA U.S.L. PESCARA;

all'udienza del 06/06/2019 sono presenti i procuratori delle parti (avv. Enrico Raimondi per delega avv. SPEZIALE VALERIO e avv. FABRI LORENZO) i quali discutono la causa riportandosi alle rispettive difese;

il G.L.

decide come da separata sentenza con motivazione contestuale, allegata di seguito, di cui dà lettura in udienza.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Massimo De Cesare



n. 2147/2018 r.g.lav.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott. Massimo De Cesare,
all'udienza del 06/06/2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente

sentenza con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente

tra

██████████, rappresentato e difeso da: avv. SPEZIALE VALERIO, elettivamente domiciliato come in atti;

e

AZIENDA U.S.L. PESCARA, rappresentato e difeso da: avv. FABRI LORENZO, elettivamente domiciliato come in atti;

avente ad oggetto: riconoscimento anzianità e differenze retributive.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 18.10.2018 Sara Santini esponeva: di avere lavorato alle dipendenze della ASL di Pescara in qualità di dirigente medico, prima in disciplina di geriatria dal 29.12.2009 al 31.5.2015, in base a contratto a tempo determinato con originaria scadenza al 28.3.2010, più volte prorogato, e poi dal 1.1.2016 al 31.12.2016 in disciplina di neurofisiopatologia in base a contratto a tempo determinato; di essere stata assunta a tempo indeterminato quale dirigente medico nella disciplina della medicina interna, con decorrenza dal 1.1.2017, in base a contratto del 3.11.2016, per scorrimento della graduatoria approvata in data 12.5.2016; di percepire l'indennità di esclusività ex art. 5 CCNL area IV 8.6.2000 nella misura prevista per i dirigenti medici con anzianità fino a cinque anni, nonostante che nel periodo di lavoro dal 28.12.2014 al 31.5.2015 tale indennità le fosse stata corrisposta nella



misura prevista per i dirigenti con anzianità superiore a cinque anni, in ragione dell'anzianità maturata dal 29.12.2009 in poi. Deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento, all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, dell'anzianità e dell'esperienza professionale maturata nel corso dei precedenti periodi di lavoro a tempo determinato, in base al principio di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui all'accordo quadro allegato alla direttiva 99/70 CE e della giurisprudenza comunitaria formatasi al riguardo. Chiedeva quindi che la ASL datrice di lavoro fosse condannata al riconoscimento dell'esperienza professionale maturata ed all'attribuzione in proprio favore dell'indennità di esclusività nella misura corrispondente, ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Spiegava le conclusioni richiamate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la ASL di Pescara chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che ex artt. 5 e 12 CCNL area IV 8.6.2000 e 24 c. 12 CCNL area IV del 3.11.2005 l'anzianità maturata nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato era riconoscibile solo se relativa ad attività prestata senza soluzione di continuità, che tale disciplina era conforme all'accordo quadro di cui alla direttiva 99/70 e che la ricorrente, non avendo prestato servizio nel periodo tra il 1.6.2015 ed il 31.12.2015, non aveva diritto al computo dell'anzianità maturata fino al 31.5.2015.

Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, per le seguenti considerazioni.

In materia di riconoscimento dell'anzianità di servizio e dell'esperienza professionale maturata dai dirigenti medici del comparto Sanità nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato, in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato, in base agli artt. 12 c. 3° CCNL area IV 8.6.2000, 1 CCNL di interpretazione autentica 12.7.2002 e 24 c. 12° CCNL area IV 3.11.2005, l'esperienza professionale computabile per la corresponsione dell'indennità di esclusività è esclusivamente l'anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata in qualità di dirigente del SSN senza soluzione di continuità, presso aziende o enti, anche diversi, del comparto Sanità di cui al CCNQ 2.6.1998.

Al riguardo va in particolare osservato che non si verte né in materia di valutazione degli effetti dell'anzianità di un dirigente medico assunto a tempo determinato, con riferimento alle sue condizioni di impiego nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro a termine, né in materia di valutazione dei periodi di servizio compiuti da un dirigente medico assunto a tempo determinato ai fini della determinazione della sua anzianità al momento della



stabilizzazione del rapporto di lavoro a termine. Si tratta, al contrario, della valutabilità, ai fini della determinazione dell'anzianità di un dirigente medico assunto a tempo indeterminato secondo le ordinarie procedure di reclutamento, dei periodi di servizio comunque prestati nel corso di precedenti periodi di servizio, ed oggetto di distinti rapporti di lavoro a tempo determinato.

Rispetto a tali rapporti, l'assunzione a tempo indeterminato o immissione in ruolo non costituisce trasformazione o conversione di contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato (che anzi in materia è espressamente preclusa ex art. 36 d.lgs. n° 165/2001, come pacifico in giurisprudenza), e quindi non costituisce stabilizzazione.

Pertanto i principi di cui alle pronunce emanate dalla CGUE in materia di parità di trattamento dei lavoratori a tempo determinato delle pp.AA. (sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino e causa C-180/04, Vassallo, e 18.10.2012 in cause riunite da C 302/11 a C 305/11, in base alle quali: la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra; il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere) non sono direttamente ed automaticamente estensibili alla fattispecie di causa, poiché attengono alle condizioni di impiego del lavoratore assunto a termine ed alla valutazione della pregressa anzianità al momento della stabilizzazione di un rapporto di lavoro a termine.

Al contrario, nella fattispecie va valutata la compatibilità con le previsioni del citato accordo quadro -e quindi con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e con la conseguente impossibilità di esclusione della considerazione e valutazione dell'anzianità maturata nel corso di un rapporto di lavoro a tempo determinato- dei criteri di riconoscimento dell'anzianità e dell'esperienza professionale cd. pre ruolo previsti dalla disciplina interna.



Al riguardo, come ritenuto dalla GCUE – VI sezione nella sentenza 20.9.2018 in causa Motter, non è incompatibile con il citato accordo quadro, e può costituire una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo stesso, una disciplina interna che tenga conto, agli effetti del riconoscimento dell'anzianità, delle differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione -in particolare quanto alla mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso ed all'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli- nonché della necessità di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, specie in considerazione della particolare rilevanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale all'accesso agli impieghi nelle pp.AA. solo mediante concorso amministrativo, salvo i casi stabiliti dalla legge, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione.

In base a tali principi, deve ritenersi che la richiamata disciplina contrattualcollettiva, che equipara totalmente, all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, l'anzianità e l'esperienza professionale maturata dal dirigente medico durante pregressi rapporti di lavoro a termine, a quella maturata nel corso di ordinario rapporto di lavoro instaurato previo pubblico concorso, purché non vi sia soluzione di continuità tra i vari rapporti di lavoro, sia pienamente compatibile con la richiamata normativa comunitaria, in quanto la continuatività della prestazione di attività lavorativa, in considerazione della particolarità della professione di dirigente medico in quanto attinente alla cura della salute umana ed alla conseguente necessità di costante contatto con l'ambiente di lavoro e di effettivo esercizio della professione, costituisce necessario presupposto per l'equiparabilità (nonostante la diversità delle verifiche iniziali di competenza e della conseguente valenza del concreto esercizio della professione) dell'anzianità e dell'esperienza maturata nel corso di rapporti di lavoro a termine a quella maturata nel corso di ordinario rapporto di pubblico impiego conseguito mediante concorso. Solo in caso di continuatività, quindi, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni, sicché la mancanza di continuatività integra legittima ragione oggettiva di differenziazione nel computo dell'anzianità cd. pre ruolo rispetto all'anzianità cd. di ruolo ai sensi del citato accordo quadro.

Tale nozione di continuità, come statuito dalla sez. L. della S.C. nell'ordinanza n. 7440 del 26/03/2018 rv. 647655 – 01, deve essere intesa –in conformità con l'art. 3 Cost. e con la Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP



sul lavoro a tempo determinato– nel senso che, laddove il servizio del dirigente sia stato prestato, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN, non costituisce soluzione di continuità la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina tempo per tempo vigente, né tale soluzione di continuità è ravvisabile laddove gli intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità.

Così interpretata, la citata disciplina contrattualcollettiva del rapporto di lavoro dei dirigenti del SSN è pienamente conforme al diritto comunitario.

Applicando tali principi alla fattispecie di causa, deve ritenersi che l'anzianità e l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel periodo tra il 29.12.2009 ed il 31.5.2015, pur correttamente valutata dalla ASL convenuta ai fini della quantificazione dell'indennità di esclusività nel periodo successivo al 29.12.2014, data di maturazione del quinquennio previsto dall'art. 5 CCNL 8.6.2000 cit. per l'attribuzione della fascia di anzianità da 5/15 anni, non sia ulteriormente valutabile e riconoscibile all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta (dopo ulteriore periodo di lavoro a termine dal 1.1.2016 al 31.12.2016) con decorrenza dal 1.1.2017, non avendo la ricorrente prestato alcuna attività lavorativa dal 1.6.2015 al 31.12.2015, per sette mesi, periodo più ampio degli intervalli temporali previsti dalla vigente normativa in materia di successione di contratti a termine, con conseguente interruzione della continuità del servizio.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese del giudizio, tenuto conto della complessità della questione e dei difformi orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia di anzianità pre ruolo dei pubblici dipendenti, vanno integralmente compensate.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Pescara, all'udienza del 6.6.2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott. Massimo De Cesare -

